



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di SIRACUSA



RELAZIONE SULLA GESTIONE
NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO CONSOLIDATO
ESERCIZIO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione sulla gestione ha il compito di definire le politiche che hanno retto il Gruppo Amministrazione pubblica (GAP) e definirne gli eventuali scenari futuri.

A tale scopo l'Ente ha adottato una propria deliberazione (n° 135 del 21/11/2017) che ha individuato i soggetti facenti parte del GAP del Comune di ROSOLINI come meglio specificato di seguito nella nota integrativa.

Le società partecipate, in detto atto definito, risultano strategicamente importanti per l'Ente poiché o conduttrici di servizi pubblici locali, seppur affidati dalle rispettive autorità d'ambito ottimale o poiché erogatrici di servizi di interesse generale.

In conclusione nel corso dell'esercizio 2017 l'Ente è chiamato ad esprimersi sul proprio assetto societario in risposta agli obblighi introdotti nel panorama normativo dall'articolo 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n° 175 aggiornato con Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n° 100 a cui si rimanda per ogni altra informazione di dettaglio ritenuta necessaria.

NOTA INTEGRATIVA

Introduzione

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del primo bilancio consolidato del Comune di Rosolini secondo il dettato del Dlgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il bilancio consolidato nel sistema di bilancio di un ente locale

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] *“Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

Il bilancio consolidato e' costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo “Comune di Rosolini”.

Il bilancio consolidato
Criteri di formazione

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. **metodo integrale**);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. **metodo proporzionale**).

Il Gruppo Comune di ROSOLINI
Individuazione dei soggetti del gruppo

Il gruppo “Comune di ROSOLINI”, secondo quanto rilevato con la deliberazione della giunta comunale n° 135 del 21/11/2017, e così composto:

Soggetto	Classificazione	% di possesso
Farmacia Comunale Sacro Cuore s.rl	Società Partecipata	55,00%
Gal Eloro-Società Consortile mista a.r.l.	Società Partecipata	06,85%
Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale	Società Partecipata	14,28%
ATO SR2-Gestione integrata dei rifiuti	Società Partecipata	19,09%
SRR-Siracusa Provincia Società Consortile	Società Partecipata	05,13%
Società-Servizio Idrico Integrato	Società Partecipata	04,15%
Distretto Turistico Antichi Mestieri	Società Partecipata	08,91%
ATI-Siracusa	Società Partecipata	05,38%
Distretto Turistico degli Iblei	Società Partecipata	-

In particolare un ente strumentale viene classificato, alla luce dell'articolo 11 – ter del dlgs 118/2011, in:

ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni proprie degli enti strumentali controllati in precedenza esposte.

Mentre le società sono così definibili¹:

società controllate da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

¹ Articolo 11 – quater ed articolo 11 –quinquies del DLGS 118/2011

società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

La società di seguito riportata, concorre a comporre il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione delle indicazioni formulate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, ed la base da cui occorre partire per definire la composizione del gruppo che confluisce consolidato.

Società Partecipata	Codice fiscale
Farmacia Comunale Sacro Cuore Srl	01516460894

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In questo ambito concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" soggetti economici che non sono in stato di fallimento poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti.

Secondo il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, un ente o società è irrilevante ai fini del consolidamento se *"il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo."*

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o della società al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario”.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata”.

Da quanto esposto, i soggetti facente parte del perimetro di consolidamento, nel rispetto del combinato disposto del criterio della “rilevanza” ottemperato con il criterio della “significatività”, sono così individuati:

SOGGETTO	CLASSIF.	METODO	% DI CONSOLIDAMENTO	COSTO PERSONALE
Farmacia Comunale Sacro Cuore Srl	Società Partecipata	Proporzionale	55%	140.678,00

Dalle società ed enti inseriti nel perimetro di consolidamento non derivano perdite ripianate in conto esercizio dall’ente negli ultimi tre anni.

Il bilancio consolidato

I criteri di valutazione

L’analisi della comparazione dei criteri di valutazione è stata effettuata nei confronti della società partecipata facente parte del perimetro di consolidamento al fine di esplicitare le regole che hanno portato alla stesura del rispettivo bilancio ed evidenziare la necessità o meno di effettuare delle variazioni contabili ritenute necessarie per omogeneizzare i dati in essi ricompresi.

Ciò premesso, dall’analisi del soggetto partecipante al perimetro di consolidamento si evince che le diverse poste patrimoniali sono così valutate:

POSTA DI BILANCIO	Comune di Rosolini	Farmacia Comunale		
Immobilizzazioni materiali ed immateriali	costo di acquisto netto fondo amm.	costo di acquisto netto fondo amm.		
Immobilizzazioni finanziarie	valore nominale	non presente		
Rimanenze	non presente	costo medio ponderato		
Crediti	presunto valore di realizzo	presunto valore di realizzo		
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	non valorizzata	non valorizzata		
Disponibilità liquide	valore nominale	valore nominale		
Fondi rischi e oneri	analisi prudenziale del rischio	analisi prudenziale del rischio		
TFR	non valorizzata	Valore nominale		
Debiti	valore nominale	valore nominale		

mentre le voci economiche sono così valutate:

POSTA DI BILANCIO	Comune di Rosolini			
Proventi	anno di accertamento principio di correlazione con la copertura del costo	anno di accertamento principio di correlazione con la copertura del costo		
Onere	anno di liquidazione + associazione con servizio reso	anno di liquidazione + associazione con servizio reso		
Ammortamenti	aliquote tipizzate nel principio contabile	aliquote tipizzate nel principio contabile		
Immateriali	20,00%	-		
Fabbricati	2,00%	-		
Mezzi trasporto leggero	20,00%	-		
Mezzi trasporto pesante	10,00%	-		
Automezzi	10,00%	-		
Macchine ufficio	20,00%	20,00%		
Impianti	5,00%	5,00%		
Attrezzature	5,00%	5,00%		
Hardware	25,00%	25,00%		
Equipaggiamento vestiario	20,00%	-		
Materiale bibliografico	5,00%	-		
Mobili e arredi	10,00%	10,00%		

Strumenti musicali	20,00%	-		
Opere ingegno	20,00%	-		

Il bilancio consolidato

Analisi delle principali poste patrimoniali ed economiche

Seguendo quanto disposto dalla normativa e dai principi contabili applicati, il redigendo bilancio consolidato non presenta mutamento del perimetro di consolidamento.

Per quanto concerne l'analisi delle altre poste di bilancio si fa riferimento ai prospetti B) C) e D) rispettivamente Bilancio Consolidato – Stato Patrimoniale Consolidato – Bilancio Farmacia Comunale, allegati alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto “Approvazione Bilancio Consolidato per l'Esercizio Finanziario 2017.

La Farmacia Comunale Sacro Cuore Srl quale soggetto partecipato inserito nel perimetro di consolidamento ha prodotto un utile netto di esercizio pari a euro 68.764,79 nell'anno 2017 destinato a dividendo soci.

Il Comune di Rosolini ha introitato dalla Farmacia Comunale in data 05.07.2018 la somma di euro 37.820,64 quale proventi quota utile anno 2017.